



Mercoledi' 10/04/2024

Modalità e requisiti per l'ingresso di nomadi digitali e lavoratori da remoto

A cura di: AteneoWeb S.r.l.

In Gazzetta Ufficiale (n.79 del 04/04/2024) il Decreto del Ministero dell'Interno che definisce le modalit\(\tilde{A} \) e i requisiti per l'ingresso ed il soggiorno dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea che svolgono un'attivit\(\tilde{A} \) lavorativa altamente qualificata attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici che consentono di lavorare da remoto.

L'ingresso e il soggiorno degli stranieri Ã" consentito ai lavoratori che:

- a) dispongano di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore al triplo del livello minimo previsto per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria;Â
- b) dispongano di una assicurazione sanitaria per cure mediche e ricovero ospedaliero valida per il territorio nazionale e per il periodo del soggiorno;Â
- c) dispongano di una idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa;Â
- d) dimostrino un'esperienza pregressa di almeno 6 mesi nell'ambito dell'attività lavorativa da svolgere come nomade digitale o lavoratore da remoto;Â
- e) presentino il contratto di lavoro o collaborazione o la relativa offerta vincolante, se lavoratori da remoto, per lo svolgimento di una attivit\(\tilde{A}\) lavorativa che richiede il possesso di uno dei requisiti di cui all'art. 27-quater, comma 1, del DL n. 286/1998 (TU sull'immigrazione).\(\tilde{A}\)

Non Ã" richiesto il nulla osta provvisorio (art. 40, comma 5, Â DPR n. 394/1998) nel caso di ingresso di nomade digitale.

Non \tilde{A} " richiesto il nulla osta al lavoro (art. 31 del DPR n. 394/1998) nel caso di ingresso di lavoratore da remoto.

Il visto viene rifiutato o, se già rilasciato, viene revocato, nel caso in cui il datore di lavoro o committente residente nel territorio dello Stato risulti condannato negli ultimi 5 anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui all'art. 22, comma 5-bis, del testo unico.

https://www.gazzettaufficiale.it